



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio** 1

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/356 della Commissione, del 15 febbraio 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut (IGP)]** 2
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/357 della Commissione, del 28 febbraio 2017, concernente la non approvazione della sostanza attiva cyclanilprole conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾** 4
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/358 della Commissione, del 28 febbraio 2017, che conferma le condizioni di approvazione della sostanza attiva acrinatrina stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ⁽¹⁾** 6
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/359 della Commissione, del 28 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oxifluorfen ⁽¹⁾** 8
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/360 della Commissione, del 28 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva buprofezin ⁽¹⁾** 11
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/361 della Commissione, del 28 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 14

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione del comitato misto UE-Svizzera n. 1/2017, dell'8 febbraio 2017, che modifica la tabella II, la tabella III e la tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati [2017/362] 16**

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio

Il protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ⁽¹⁾ è entrato in vigore il 22 febbraio 2017.

⁽¹⁾ GUL 284 del 30.10.2015, pag. 3.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/356 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Rheinisches Zuckerrübenkraut»/«Rheinischer Zuckerrübensirup»/«Rheinisches Rübenkraut», registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2012 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Rheinisches Zuckerrübenkraut»/«Rheinischer Zuckerrübensirup»/«Rheinisches Rübenkraut» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut (IGP)] (GUL 182 del 13.7.2012, pag. 10).

⁽³⁾ GU C 403 dell'1.11.2016, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/357 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 2017****concernente la non approvazione della sostanza attiva cyclaniliprole conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la ISK Biosciences Europe N.V. ha presentato all'Austria, il 19 dicembre 2013, una domanda di approvazione della sostanza attiva cyclaniliprole.
- (2) In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento, il 17 gennaio 2014 lo Stato membro relatore ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda.
- (3) Gli effetti della sostanza attiva in oggetto sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento, per gli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione il 1° aprile 2015.
- (4) Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall'Autorità. Il 6 aprile 2016 quest'ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione del rischio di impiego della sostanza attiva cyclaniliprole ⁽²⁾ come antiparassitario.
- (5) Con lettera del 28 settembre 2016, la ISK Biosciences Europe N.V. ha ritirato la sua domanda di approvazione del cyclaniliprole. Dato quindi il ritiro della domanda, non è opportuno approvare la sostanza attiva cyclaniliprole a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (6) Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa al cyclaniliprole a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Non approvazione della sostanza attiva**

La sostanza attiva cyclaniliprole non è approvata.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ EFSA Journal 2016;14(4):4452. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/358 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 2017****che conferma le condizioni di approvazione della sostanza attiva acrintrina stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La sostanza attiva acrintrina è stata approvata, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2011 ⁽²⁾ della Commissione ed inserita nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte B, della Commissione ⁽³⁾. In conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte B, riga 19, «possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida, a dosi non superiori a 22,5 g/ha per applicazione».
- (2) L'8 maggio 2012 la Cheminova A/S, la cui richiesta aveva portato all'approvazione dell'acrintrina, ha presentato una domanda di modifica delle condizioni di approvazione della sostanza attiva acrintrina chiedendo che gli impieghi di quest'ultima come insetticida e acaricida fossero autorizzati senza limitazioni di dosaggio. Alla domanda erano accluse informazioni relative all'estensione dell'uso di cui si faceva richiesta. La domanda è stata presentata alla Francia, designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) La Francia ha valutato le informazioni fornite dal richiedente e ha redatto un addendum al progetto di rapporto di valutazione. Il 5 novembre 2012 ha presentato tale addendum alla Commissione mettendone in copia l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel prosieguo «l'Autorità»).
- (4) L'Autorità ha inoltrato l'addendum al richiedente e agli Stati membri e l'ha reso pubblico, accordando un termine di 60 giorni per la presentazione di osservazioni scritte.
- (5) Tenendo conto dell'addendum al progetto di rapporto di valutazione, il 21 novembre 2013 ⁽⁵⁾ l'Autorità è giunta ad una conclusione relativamente alla questione di un impiego senza limitazioni dell'acrintrina come insetticida e acaricida.
- (6) L'Autorità ha comunicato le proprie conclusioni al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione e le ha rese pubbliche. Tenendo conto dell'addendum al progetto di rapporto di valutazione dello Stato membro relatore e delle conclusioni dell'Autorità, la Commissione ha presentato una relazione di esame e un progetto di regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
- (7) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame dell'acrintrina comprensiva dell'addendum. Le osservazioni presentate dal richiedente sono state oggetto di attenta analisi. Tuttavia, nonostante le argomentazioni addotte dal richiedente, non è stato possibile dissipare le perplessità di cui al considerando 8.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2011 della Commissione, del 29 settembre 2011, che approva la sostanza attiva acrintrina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione (GUL 255 dell'1.10.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione, del 14 agosto 2002, che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 451/2000 (GUL 224 del 21.8.2002, pag. 23).

⁽⁵⁾ *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acrinathrin* (Conclusione sulla revisione *inter pares* della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva acrintrina). *EFSA Journal* 2013;11(12):3469. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

- (8) In base alla relazione di esame e ad altri fattori pertinenti per la materia in questione, si deve ritenere che le informazioni ulteriori fornite dal richiedente non consentono di superare le criticità specifiche che hanno determinato la limitazione dell'impiego dell'acrinatrina a dosaggi non superiori a 22,5 g/ha per applicazione. In particolare, l'acrinatrina è molto tossica per i pesci e gli invertebrati acquatici e la sua accettabilità alle condizioni attualmente vigenti già impone notevoli misure di attenuazione dei rischi. I nuovi dati forniti dal richiedente non hanno dimostrato che, in caso di aumento significativo delle dosi e, di conseguenza, dell'esposizione, il rischio per gli organismi acquatici si manterrebbe comunque ad un livello accettabile. Secondo le informazioni di conferma fornite dal notificante, infine, l'EFSA ha concluso che l'impiego della sostanza a dosi superiori comporterebbe un rischio elevato per gli artropodi non bersaglio; ciò conferma che non è possibile aumentare tali dosi.
- (9) Non è stato dunque dimostrato che si possa concludere, per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti acrinatrina utilizzati come insetticidi o acaricidi senza limitazioni di dosaggio, che le prescrizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono rispettate.
- (10) Dovrebbero pertanto essere confermate le condizioni di approvazione della sostanza attiva acrinatrina di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte B, riga 19.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Conferma delle condizioni di approvazione

Sono confermate le condizioni di approvazione della sostanza attiva acrinatrina di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte B, riga 19.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/359 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 2017****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oxifluorfen****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2011 della Commissione ⁽²⁾ ha approvato l'oxifluorfen come sostanza attiva conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, a condizione che gli Stati membri interessati provvedano affinché il richiedente a seguito della cui domanda l'oxifluorfen è stato approvato fornisca ulteriori informazioni di conferma su cinque aspetti specifici, uno dei quali riguarda il rischio potenziale della sostanza attiva, dei metaboliti RH-45469, MW 306, MW 347, MW 274 e del metabolita non identificato Deg 27 per gli organismi acquatici.
- (2) Il 29 giugno e il 15 dicembre 2012 il richiedente ha presentato allo Stato membro relatore, la Spagna, informazioni supplementari per rispondere alla richiesta di dati di conferma entro il termine previsto a tale scopo.
- (3) La Spagna ha valutato tali informazioni supplementari fornite dal richiedente e il 14 luglio 2014 ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di rapporto di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).
- (4) Gli Stati membri, il richiedente e l'Autorità sono stati consultati e invitati a presentare osservazioni in merito alla valutazione dello Stato membro relatore. Il 6 novembre 2014 l'Autorità ha pubblicato una relazione tecnica che sintetizza i risultati di tale consultazione per l'oxifluorfen ⁽³⁾.
- (5) La Commissione ha consultato l'Autorità in merito a determinati aspetti della valutazione e in data 28 luglio 2015 l'Autorità ha presentato le proprie conclusioni sulla valutazione del rischio dell'oxifluorfen ⁽⁴⁾. Il progetto di rapporto di valutazione, l'addendum e le conclusioni dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e adottati il 24 gennaio 2017 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo all'oxifluorfen.
- (6) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito al rapporto di riesame relativo all'oxifluorfen.
- (7) La Commissione ha ritenuto che le informazioni supplementari fornite abbiano dimostrato che la sostanza madre e i metaboliti MW 347 e Deg 27 rappresentano un rischio elevato per gli organismi acquatici.
- (8) La Commissione ha concluso che non sono state fornite tutte le informazioni supplementari di conferma richieste e che non è possibile escludere un rischio elevato per gli organismi acquatici derivante dall'esposizione all'oxifluorfen e ai metaboliti MW 347 e Deg 27, se non attraverso l'imposizione di ulteriori restrizioni.
- (9) Al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli organismi acquatici è perciò opportuno limitare ulteriormente le condizioni di impiego di questa sostanza attiva e prevedere misure specifiche di attenuazione dei rischi per la protezione di tali specie.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva oxifluorfen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione. (GUL 205 del 10.8.2011, pag. 9).

⁽³⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2014. *Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for oxyfluorfen* (Relazione tecnica sui risultati della consultazione con gli Stati membri, il richiedente e l'EFSA sulla valutazione del rischio sulla base dei dati di conferma forniti per l'oxifluorfen come antiparassitario). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2014:EN-686. 40 pagg.

⁽⁴⁾ *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for the active substance oxyfluorfen in light of confirmatory data* (Conclusioni sul riesame *inter pares* della valutazione del rischio della sostanza attiva oxifluorfen come antiparassitario alla luce dei dati di conferma). The EFSA Journal 2015; 13(8): 4205, 45 pagg. doi: 10.2903/j.efsa.2015/4205.

- (10) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾ dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (11) È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti oxifluorfen.
- (12) Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nel caso di prodotti fitosanitari contenenti oxifluorfen tale periodo dovrebbe terminare al più tardi il 21 giugno 2018.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano all'occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxifluorfen entro il 21 giugno 2017.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e termina al più tardi il 21 giugno 2018.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

ALLEGATO

Nella parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, il testo della colonna «Disposizioni specifiche» della riga 11, oxifluorfen, è sostituito dal seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida applicato a scaglioni in prossimità del suolo, dall'autunno all'inizio della primavera, nella dose non superiore a 150 g di sostanza attiva per ettaro l'anno.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'oxifluorfen, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

- alla sicurezza degli operatori, garantendo che le condizioni di impiego prescrivano, se del caso, l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale,
- ai rischi per gli organismi acquatici, per i mammiferi che si nutrono di lombrichi, per i macroorganismi terricoli, per artropodi e piante non bersaglio.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone non trattate e ugelli riduttori per limitare la dispersione delle sostanze nebulizzate, e devono stabilire l'etichettatura corrispondente dei prodotti fitosanitari. Tali condizioni devono contemplare, se del caso, ulteriori misure di attenuazione dei rischi.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/360 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 2017****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva buprofezin****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/6/UE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto la sostanza attiva buprofezin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾ a condizione che gli Stati membri interessati provvedano affinché il notificante a seguito della cui domanda il buprofezin è stato iscritto in tale allegato fornisca informazioni supplementari di conferma a proposito dei fattori di trasformazione e di conversione per la valutazione del rischio per i consumatori.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) Il 30 gennaio 2013 il richiedente ha presentato allo Stato membro relatore, il Regno Unito, informazioni supplementari relative ai fattori di trasformazione e di conversione entro il termine previsto a tale scopo.
- (4) Il Regno Unito ha valutato tali informazioni supplementari fornite dal richiedente e il 9 settembre 2014 ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di rapporto di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).
- (5) La Commissione ha consultato l'Autorità, la quale ha espresso le sue conclusioni circa la valutazione del rischio del buprofezin in data 28 luglio 2015 ⁽⁵⁾. Il progetto di rapporto di valutazione, l'addendum e le conclusioni dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e adottati il 24 gennaio 2017 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al buprofezin.
- (6) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito al rapporto di riesame relativo al buprofezin.
- (7) La Commissione ha ritenuto che le informazioni supplementari fornite abbiano dimostrato che, se sottoposto a lavorazione ad alte temperature, il buprofezin si degrada in diversi metaboliti, tra cui l'anilina. L'anilina è una sostanza cancerogena per la quale non è possibile escludere un meccanismo genotossico e che non permette quindi di ipotizzare alcuna soglia ammissibile di esposizione.
- (8) La Commissione ha concluso che non sono state fornite tutte le informazioni supplementari di conferma richieste e che non può essere esclusa l'esposizione dei consumatori all'anilina attraverso il consumo di colture trasformate se non attraverso l'imposizione di ulteriori restrizioni. In particolare l'uso del buprofezin dovrebbe essere limitato alle sole colture non commestibili.
- (9) Si conferma che la sostanza attiva buprofezin deve essere considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Al fine di ridurre al minimo l'esposizione dei consumatori all'anilina è tuttavia opportuno modificare le condizioni di impiego di tale sostanza attiva.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2011/6/UE della Commissione, del 20 gennaio 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva buprofezin (GUL 18 del 21.1.2011, pag. 38).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for the active substance buprofezin in light of confirmatory data (Conclusioni sul riesame *inter pares* della valutazione del rischio della sostanza attiva buprofezin come antiparassitario alla luce dei dati di conferma). *EFSA Journal* 2015; 13(8): 4207, 24 pagg. doi: 10.2903/j.efsa.2015/4207.

- (10) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (11) È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti buprofezin.
- (12) Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nel caso di prodotti fitosanitari contenenti buprofezin tale periodo dovrebbe terminare al più tardi il 21 giugno 2018.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano all'occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva buprofezin entro il 21 giugno 2017.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e termina al più tardi il 21 giugno 2018.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, il testo della colonna «Disposizioni specifiche» della riga 320, buprofezin, è sostituito dal seguente:

«PARTE A

Possano essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida su colture non commestibili.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul buprofezin, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

- alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, garantendo che le condizioni di impiego prevedano, se del caso, l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,
- all'applicazione di un adeguato periodo di attesa per le colture a rotazione in serra,
- al rischio per gli organismi acquatici, vigilando affinché le condizioni d'impiego prescrivano, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/361 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	232,7
	IL	243,7
	MA	100,2
	TR	94,5
	ZZ	167,8
0707 00 05	MA	64,9
	TR	204,0
	ZZ	134,5
0709 91 00	EG	113,1
	ZZ	113,1
0709 93 10	MA	54,1
	TR	161,7
	ZZ	107,9
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	54,7
	IL	77,6
	MA	45,7
	TN	49,3
	TR	74,6
	ZZ	60,4
	ZZ	60,4
0805 50 10	EG	82,4
	TR	71,7
	ZZ	77,1
0808 30 90	CL	102,0
	CN	100,4
	ZA	114,9
	ZZ	105,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA N. 1/2017

dell'8 febbraio 2017

che modifica la tabella II, la tabella III e la tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati [2017/362]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 ⁽¹⁾, di seguito denominato «l'accordo», modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati ⁽²⁾, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e il relativo protocollo n. 2, in particolare l'articolo 7 di detto protocollo,

rammentando che il protocollo n. 2 riveduto è stato stipulato con l'obiettivo di migliorare il reciproco accesso al mercato dei prodotti agricoli trasformati,

riferendosi alle preoccupazioni sollevate dall'UE nel corso del 61° incontro del comitato misto del 3 dicembre 2015,

considerando l'utilità di procedere a un adeguamento tecnico per fissare gli importi di base elencati nella tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2 tramite un aumento dal 15 al 18,5 % dello sconto applicato alle differenze del prezzo di riferimento al fine di fissare gli importi di base,

considerando che tale adeguamento tecnico offre una soluzione alle preoccupazioni dell'UE concernenti la conservazione dei margini preferenziali relativi delle parti contraenti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo n. 2 e che esso è in linea con l'obiettivo ultimo dell'accordo, ovvero sviluppare in maniera armoniosa i commerci tra le parti contraenti,

facendo notare che le parti contraenti intendono continuare a osservare i rispettivi obblighi stabiliti dal protocollo n. 2, in particolare l'attuazione della clausola di riesame di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, almeno una volta l'anno, in linea con gli obiettivi del protocollo,

considerando quanto segue:

- (1) Le tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo riportano l'elenco dei prodotti cui si applica il medesimo protocollo. Tutti i prodotti elencati alla voce relativa al codice SA 2202 rientrano nel campo di applicazione del protocollo n. 2, con l'eccezione dei succhi di frutta o di ortaggi diluiti con acqua o gassati. Interpretazioni divergenti della definizione di succo di frutta o di succo di ortaggi diluito con acqua o gassato hanno portato a pratiche di classificazione non coerenti.
- (2) La denominazione dei prodotti elencati alla voce relativa al codice SA 2202 che sono esclusi dal campo di applicazione del protocollo dovrebbe essere chiarita nella tabella II.
- (3) Ai fini dell'attuazione del protocollo n. 2 dell'accordo sono stati fissati i prezzi interni di riferimento per le parti contraenti.
- (4) Sui mercati interni delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi delle materie prime alle quali si applicano le misure di compensazione del prezzo.
- (5) È pertanto necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi figuranti nella tabella III e nella tabella IV, lettera b) del protocollo n. 2,

⁽¹⁾ GUL 300 del 31.12.1972, pag. 189.

⁽²⁾ GUL 23 del 26.1.2005, pag. 19.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 2 dell'accordo è così modificato:

- a) la tabella II è modificata conformemente all'allegato I della presente decisione;
- b) la tabella III è sostituita dal testo riportato nell'allegato II della presente decisione;
- c) nella tabella IV, la lettera b) è sostituita dal testo riportato nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° marzo 2017 e si applica a decorrere da tale data.

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in data 1° marzo 2017.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2017

Per il comitato misto

Il presidente

Petros SOURMELIS

ALLEGATO I

Nella tabella II, la voce relativa al codice SA 2202 è sostituita dalla seguente:

«Codice SA	Denominazione dei prodotti
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009:
.10	— Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate
.91	— Birra senz'alcool
.99	— Altri:
ex .99	— — Diversi dai succhi di frutta o di ortaggi o legumi delle voci 2002 e 2009 e loro miscele, gassati o diluiti con acqua o con estratti acquosi di tè, erbe, caffè o matè e diversi da quelli contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402»

ALLEGATO II

«Tabella III

Prezzi interni di riferimento dell'UE e della Svizzera

Materia prima agricola	Prezzo interno di riferimento svizzero CHF per 100 kg netti	Prezzo interno di riferimento dell'UE CHF per 100 kg netti	Articolo 4, paragrafo 1 Applicato in Svizzera Differenza prezzo di riferimento svizzero/ prezzo di riferimento UE CHF per 100 kg netti	Articolo 3, paragrafo 3 Applicato nell'UE Differenza prezzo di riferimento svizzero/ prezzo di riferimento UE EUR per 100 kg netti
Frumento tenero	52,10	18,37	33,75	0,00
Frumento duro	—	—	1,20	0,00
Segala	42,75	16,35	26,40	0,00
Orzo	—	—	—	—
Granturco	—	—	—	—
Farina di frumento tenero	90,40	40,20	50,20	0,00
Latte intero in polvere	585,00	261,37	323,65	0,00
Latte scremato in polvere	396,20	195,08	201,10	0,00
Burro	1 010,90	368,10	642,80	0,00
Zucchero bianco	—	—	—	—
Uova	—	—	38,00	0,00
Patate fresche	43,25	17,66	25,60	0,00
Grasso vegetale	—	—	170,00	0,00»

ALLEGATO III

Tabella IV

«b) Importi di base di materie prime agricole di cui si tiene conto ai fini del calcolo delle componenti agricole:

Materia prima agricola	Importo di base applicato in Svizzera Articolo 3, paragrafo 2	Importo di base applicato nell'UE Articolo 4, paragrafo 2
	CHF per 100 kg netti	EUR per 100 kg netti
Frumento tenero	27,20	0,00
Frumento duro	1,00	0,00
Segala	20,95	0,00
Orzo	—	—
Granturco	—	—
Farina di frumento tenero	40,90	0,00
Latte intero in polvere	262,65	0,00
Latte scremato in polvere	163,90	0,00
Burro	523,90	0,00
Zucchero bianco	—	—
Uova	30,95	0,00
Patate fresche	19,90	0,00
Grasso vegetale	138,55	0,00»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT